

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE L'EROGAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI COLLEGI TECNICI CONSULTIVI

il Direttore Generale

- VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni (cd. Decreto "Semplificazioni"));
- VISTO l'art. 6 del Decreto, e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale: *“Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”* ed il comma 2, ai sensi del quale: collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste
- VISTO l'art. 5 del Decreto;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del MIMS n. 22 del 17 gennaio 2022, recante *“Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”* ed il relativo Allegato A *“Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”*

DISPONE

Di procedere alla definizione ed erogazione dei compensi destinati ai componenti dei Collegi Tecnici Consultivi in base alle disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 1 – Compensi del Collegio Tecnico Consultivo**

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i componenti del CCT hanno diritto a un compenso proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. Il compenso, determinato secondo i criteri del presente paragrafo, è da intendersi per ciascun componente del Collegio.

I compensi di tutti i membri del CCT sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233.

Ciascuna parte provvede alla liquidazione del compenso dei componenti di propria nomina.

Il Compenso del Presidente è corrisposto interamente dalla parte che lo ha contrattualizzato salvo il recupero del 50%, di competenza dell'Appaltatore, che avverrà nei termini di volta in volta indicati.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

Il compenso spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

All'atto dell'insediamento, sul verbale di costituzione, il Collegio procederà alla determinazione degli oneri di funzionamento del CCT, compresi i compensi spettanti alla segreteria, nonché a stabilire tempi e modalità di liquidazione della parte fissa in applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 3.

## **Art. 2 – Criteri per la definizione e l'erogazione del compenso**

Il compenso di ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera e da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto.

La parte fissa è calcolata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%.

Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000,00 di lavori si applica una riduzione dell'80%.

Parte fissa

$$(\sum V_i * Q_i * G_i * P_i) * S1_a * FR1_a + (\sum V_i * Q_i * G_i * P_i) * S1_b * FR2_b$$

Dove:

- V: è l'importo netto di ciascuna categoria di lavori per come determinate dal RUP in funzione dell'allegato Z-I al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, sulla base dell'importo complessivo del Contratto originario (nel caso di appalti di sola esecuzione) ovvero del Progetto Esecutivo (nel caso di appalti integrati o Contraenti Generali) comprensivo delle varianti già approvate. Il prospetto riportante le suddette categorie di lavori è sottoposto al CCT il quale lo sottoscrive per accettazione all'atto della costituzione e lo allega al relativo Verbale. In caso di varianti in corso che determinano un aumento dell'importo dei lavori, approvate in corso d'opera e dopo la costituzione del CCT, il RUP procederà ad aggiornare il prospetto delle categorie di lavori e a sottoporlo al CCT per accettazione
- Q: rappresenta il grado di complessità della prestazione professionale che, nel caso in esame, è paragonata a quella di collaudo tecnico-amministrativo pari a 0,08;
- G: rappresenta la specificità della prestazione in relazione a ciascuna categoria di lavoro che compone l'appalto. Detto parametro viene desunto dal RUP sulla base della tavola Z-1 allegata al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e riportata nel prospetto di cui sopra, sottoposta per accettazione al CCT.
- P: Parametro sul valore dell'opera  $0,03 + 10 / V^{0.4}$
- S1<sub>a</sub> e S2<sub>b</sub>: indicano, rispettivamente, la quota percentuale di lavori minore o uguale a € 100.000.000,00 ovvero eccedente € 100.000.000,00
- FR1<sub>a</sub> e FR2<sub>b</sub> = fattori riduttivi pari, rispettivamente, al 60% (1-0,06) e all'80% (1-0,8)

**A mero titolo esemplificativo**

**Valore lavori 250.000.000,00 - Unica categoria**

$$V_I = 250.000.000,00$$

$$Q = 0,08$$

$$G = 1,05$$

$$P = 0,0344$$

$$S1_A = 100.000.000 / 250.000.000 = 40\%$$

$$S2_b = (250.000.000 - 100.000.000) / 250.000.000 = 60\%$$

$$FR1_a = (1 - 0,06) = 0,94$$

$$FR2_b = (1 - 0,8) = 0,2$$

$$(\text{€ } 250.000.000 \times 0,08 \times 1,05 \times 0,0344) \times 0,4 \times (0,94) + (\text{€ } 250.000.000 \times 0,08 \times 1,05 \times 0,0344) \times 0,6 \times 0,2 = \mathbf{202.115,88}$$

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è determinata in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT:

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, il compenso è calcolato in base all'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%.
- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, determinata secondo i criteri sopra descritti, è da intendersi per ciascun componente del CCT.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa stabilita nel Verbale di costituzione, come aggiornata in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo lavori

### **Art. 3 - Decurtazioni in caso di ritardo**

In caso di ritardo nell'assunzione di determinazioni o pareri, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto, il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.

La decurtazione, per ogni ritardo, è pari a:

- 10% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi fino a 15 gg;
- 30% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere, per ritardi superiori a 15 gg;
- 100% per ritardi superiori a 60 gg.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contemporaneamente più quesiti.

### **Art. 4 - Spese e oneri**

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare. Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie)

#### **Art. 5 – Liquidazione compensi**

La corresponsione di parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. del decreto per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

Il Collegio Consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione dei tempi di svolgimento, l'indicazione della complessità del quesito con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione.

I compensi sono verificati dal RUP in contraddittorio con il Rappresentante dell'appaltatore che attesta la congruità del valore economico in base ai criteri contenuti nel presente Regolamento ed alla tipologia di determinazione o parere assunti dal CCT.

Nel caso, formulano eventuali osservazioni restituendo le stesse al CCT.

#### **Art. 6 – Inadempienze e risoluzione**

In caso di mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, CambiaMo procederà a risolvere l'incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, CambiaMo può risolvere l'incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione.

L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e, ove non siano accettate, si procederà alla risoluzione dell'incarico.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

I componenti del Collegio si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136